N. 3246/2021 R.G.



IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

D:		1.	•	1.			1 .	• , •
Rillnito	ın	camera di	COncio	110	1n	nercona	dei	magistrati:
Mullito	111	camera ui	COIISIE	ıιυ,	TII	persona	uci	magistrati.

Gianfranco Pignataro Presidente

Alessia Lupo Giudice

Fabrizio Minutoli Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2021 nel procedimento di reclamo *ex* artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c., iscritto al n. 3246/2021 R.G., proposto il 5 marzo 2021 da

rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Aiello,

-CREDITRICE PROCEDENTE / RECLAMANTE-

contro

rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Donizetti,

-DEBITORE ESECUTATO / RECLAMATO-

avverso

l'ordinanza del 22-25 febbraio 2021 con cui il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Valentina Imperiale, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 261/2020 R.G.Es., formulata dal debitore con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 5 ottobre 2020.

*

1.- Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 5 ottobre 2020, ha dedotto l'impignorabilità dell'immobile pignorato in proprio danno (sito a Palermo, su istanza di creditrice in forza della sentenza del Tribunale di Palermo n.



5061/2019, depositata il 18 novembre 2019, con cui è stato condannato a pagare una somma per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di un intervento di mastoplastica riduttiva bilaterale, oltre alle spese di lite.

In particolare, il debitore opponente ha documentato di avere conferito il bene immobile pignorato in fondo patrimoniale, con atto pubblico del 7 maggio 2013, trascritto e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data anteriore al pignoramento e alla stessa insorgenza del credito esecutivamente azionato: pertanto, dovendosi escludere una relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia, ha invocato il divieto di esecuzione sui beni del fondo previsto dall'art. 170 c.c..

Con ordinanza del 22-25 febbraio 2021 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore opponente, condannando la creditrice al pagamento delle spese processuali della fase sommaria dell'opposizione.

- **2.-** Propone reclamo la creditrice che espone, preliminarmente, l'infruttuoso esito di un precedente pignoramento presso terzi e l'assenza di ulteriori beni mobili o immobili pignorabili in danno del debitore e affida il reclamo ai seguenti motivi.
- **2.1-** L'ordinanza reclamata sarebbe errata nella parte in cui ritiene che l'obbligazione risarcitoria, derivante dall'esercizio dell'attività professionale dell'opponente, non sia direttamente e immediatamente correlata alla soddisfazione dei bisogni familiari, beneficiando, pertanto, dello schermo apprestato dall'art. 170 c.c. rispetto all'aggressione esecutiva.

Nella prospettazione della creditrice reclamante, un debito sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale di uno dei coniugi dovrebbe ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia – nella accezione ampia da tempo consolidatasi in giurisprudenza e volta ad escludere da tale novero le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi – dovendosi presumere che proprio dall'attività lavorativa e professionale la famiglia tragga i mezzi di mantenimento, attraverso la destinazione alle esigenze familiari degli utili o, comunque, dei proventi di tali attività.

2.2- In ogni caso, quand'anche non potesse sostenersi una presunzione di inerenza ai bisogni della famiglia, graverebbe sul debitore in opposizione l'onere di provare, in concreto, che l'obbligazione è sorta per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, sul versante soggettivo, che il



creditore fosse a conoscenza di tale estraneità nel momento in cui l'obbligazione è stata contratta. L'ordinanza reclamata sarebbe, pertanto, errata in considerazione del difetto di prova nella duplice direzione sopra indicata. Al contrario, proprio l'assenza di ulteriori beni pignorabili, all'esito delle ricerche operate ai sensi dell'art. 492 *bis* c.p.c., e le dichiarazioni negative ricevute a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, proverebbero che, nel caso di specie, la famiglia trae il proprio sostentamento soltanto dallo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito della quale è sorto il credito esecutivamente azionato.

- **2.3** In connessione con il motivo che precede, la creditrice contesta, inoltre, l'ordinanza reclamata nella parte in cui avrebbe omesso di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo cui allude l'art. 170 c.c., circa la consapevolezza del creditore dell'estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia, pur incombendo sul debitore il relativo onere probatorio.
- **2.4-** La disposta sospensione cautelare del processo esecutivo non poggerebbe, infine, sul presupposto del *periculum in mora*, la cui sussistenza sarebbe stata apoditticamente affermata dal giudice dell'esecuzione, in difetto di un accertamento sull'irreparabilità del pregiudizio connesso alla prosecuzione dell'espropriazione.
- **2.5-** La creditrice chiede, pertanto, la riforma dell'ordinanza reclamata o, in subordine, che la sospensione sia accompagnata dalla prestazione di una congrua cauzione a carico dell'opponente, con vittoria di spese e compensi professionali per tutte le fasi del giudizio.
- 3.- Con memoria depositata il 26 marzo 2021, si costituisce chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza reclamata, evidenziando la mancanza di una relazione di inerenza diretta e immediata del debito rispetto ai bisogni della famiglia, tenuto conto che dal danno arrecato nello svolgimento della prestazione professionale non è derivato alcun vantaggio per la famiglia e che l'immobile esecutivamente aggredito non è stato acquistato con i proventi dell'attività professionale, ma è derivato al debitore dalla successione paterna apertasi il 22 giugno 2012, quale bene personale, per poi essere conferito in fondo patrimoniale. Con riferimento alla dedotta assenza di ulteriori beni e di ulteriori redditi, il debitore afferma di essere coniugato e che, in mancanza di figli, le entrate procurate dall'attività lavorativa svolta dalla consorte possono senz'altro reputarsi sufficienti per il mantenimento del ridotto nucleo familiare.



4.- Il reclamo è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.

4.1- Con il fondo patrimoniale, attraverso una convenzione matrimoniale assoggettata ad oneri formali e pubblicitari, i coniugi costituiscono su determinati beni un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il vincolo così impresso comporta che detti beni non sono aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). Il divieto di esecuzione sui beni del fondo è, pertanto, condizionato ad un primo presupposto di carattere oggettivo, la non inerenza del debito alle esigenze familiari, e ad un secondo presupposto di carattere soggettivo, la consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore.

Rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito e riducendo la garanzia generica spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, il limite all'aggredibilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale costituisce deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. – secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" – e va, pertanto, interpretato ed applicato in modo restrittivo.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, per individuare i crediti che possono trovare soddisfazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, occorre guardare non tanto alla natura contrattuale o extracontrattuale dell'obbligazione, bensì alla relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, di modo che l'esecuzione sui beni del fondo può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. civ. nn. 8891/2003, 11230/2003, 12998/2006, 16176/2018).

Costituisce *ius receptum* il principio per cui i bisogni della famiglia devono essere intesi non in senso restrittivo, bensì in modo da ricomprendervi anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. civ. nn. 134/1984, 11683/2001); devono, inoltre, intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai



coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. civ. n. 5017/2020).

Il vincolo di inespropriabilità sancito dall'art. 170 c.c. deve essere, inoltre, contemperato con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori e, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sul debitore in opposizione che invochi il regime di impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale: il debitore ha, infatti, l'onere di dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che lo stesso creditore fosse consapevole di tale "estraneità", al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione.

4.2- Ciò posto, la questione controversa attiene, nel caso di specie, all'ambito di operatività del divieto di esecuzione di cui all'art. 170 c.c. per la soddisfazione di un credito sorto nell'esercizio dell'attività professionale di uno dei coniugi, venendo in rilievo, in particolare, un credito per il risarcimento del danno derivante dallo svolgimento di attività medico-chirurgica.

Occorre preliminarmente chiarire che la prestazione risarcitoria per equivalente deve essere considerata, per quanto di rilievo nell'attuale sede, alla stessa stregua della prestazione principale spettante al creditore, come dedotta in contratto, e ciò in virtù del principio della perpetuatio obligationis, posta la funzione succedanea della prestazione risarcitoria rispetto a quella originariamente dovuta. Pertanto, il credito risarcitorio posto a fondamento dell'azione esecutiva va inteso, ai fini in discorso, quale surrogato della originaria prestazione medicochirurgica.

L'attività lavorativa svolta dai coniugi è certamente rilevante nella misura in cui contribuisce al sostentamento e all'armonico sviluppo della comunità familiare e della personalità dei suoi componenti. L'attività negoziale svolta in tale ambito e le obbligazioni così contratte ben possono essere finalizzate all'incremento nel tempo del benessere della famiglia.

In tema di fondo patrimoniale, occorre, peraltro, tenere presente che "la ratio dell'istituto non risiede nel porre uno o più beni, costituiti in patrimonio separato, al riparo dai rischi dell'attività economica svolta da uno o da entrambi i coniugi, ma nel vincolare i beni stessi al



soddisfacimento dei bisogni famiglia intesa nella sua accezione di comunità nucleare" (Corte d'Appello di Torino, n. 1375/2007).

Inoltre, la disciplina codicistica del fondo patrimoniale, compreso il divieto di esecuzione sui beni del fondo, deve essere letta anche alla luce dell'evoluzione del diritto di famiglia nel solco del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (artt. 2 e 29 Cost.) e valorizzando il normale obbligo di contribuzione ai bisogni familiari posto dal terzo comma dell'art. 143 c.c., secondo cui "entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

In tal modo, il legislatore stabilisce che i redditi rinvenienti dal lavoro debbano essere prioritariamente destinati al benessere materiale della famiglia e tale previsione depone nel senso della possibilità di includere le obbligazioni derivanti dall'attività lavorativa tra quelle contratte per soddisfare esigenze familiari.

Non è, tuttavia, possibile aderire alla prospettazione di parte reclamante operando una eccessiva generalizzazione che conduca a presumere che ogni attività lavorativa/professionale, di per sé, sia fonte di obbligazioni dirette a soddisfare i bisogni della famiglia.

Tuttavia, nemmeno può giustificarsi una presunzione generale di segno opposto, nel senso della non inerenza ai bisogni familiari del debito professionale, muovendo dalla constatazione che, nello specifico caso dell'obbligazione insorta nell'ambito dell'attività professionale, ben difficilmente potrà rintracciarsi una relazione di inerenza diretta ed immediata tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia: infatti, l'obbligazione nascente nel contesto professionale può collegarsi ai bisogni familiari in maniera necessariamente indiretta, nella misura in cui l'attività lavorativa svolta dal coniuge realizza proventi netti da destinare alle esigenze familiari.

È necessario, pertanto, accertare, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto, la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, intesi negli ampi termini sopra indicati (Cass. civ. n. 2904/2021).

4.3- Posto che tale accertamento in concreto non può che condursi nell'eventuale fase di merito a cognizione piena, nell'attuale sede è necessario vagliare la sussistenza dei presupposti cautelari



per provvedere in merito all'istanza di sospensione del processo esecutivo, tenendo conto delle regole che governano la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.

Nei limiti del sommario vaglio degli atti consentito in questa sede, il Collegio ritiene che il debitore opponente non abbia fornito elementi da cui desumere che il suo debito verso la creditrice – maturato nello svolgimento della professione di chirurgo estetico – sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, né, sul piano soggettivo, che la creditrice fosse consapevole di contrarre con un debitore che operava negozialmente per scopi estranei alle esigenze familiari, con conseguente limitazione della propria garanzia patrimoniale generica.

Sotto il primo profilo, il debitore avrebbe dovuto allegare e provare che i proventi della propria attività professionale non sono destinati ad alimentare il bilancio familiare, assolvendo in altro modo all'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., e dimostrando che i coniugi hanno concordato in tal senso l'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.), tale per cui l'attività professionale svolta dal debitore è funzionale alla soddisfazione di interessi meramente egoistici. Carente è anche, sul versante soggettivo, la prova della consapevolezza della creditrice circa l'estraneità dell'attività professionale, prima, e del credito risarcitorio, poi, rispetto alle esigenze familiari.

Il debitore opponente si è, infatti, limitato a sostenere la mancanza di una diretta relazione fra danno arrecato al terzo e vantaggio conseguito dalla famiglia, posto che l'obbligazione risarcitoria è sorta per la violazione di un interesse giuridicamente tutelato, privo di qualsivoglia collegamento con le esigenze del nucleo familiare (pag. 2 del ricorso in opposizione) e ad evidenziare la derivazione per via successoria dell'immobile pignorato, circostanza, quest'ultima, non rilevante ai fini della valutazione in merito alla possibilità che lo stesso bene sia aggredito esecutivamente. Solo con la memoria di costituzione nell'ambito del presente giudizio di reclamo, il debitore ha affermato, ma senza offrire alcun supporto probatorio documentale, che la famiglia si sostenta esclusivamente con i redditi provenienti dall'attività lavorativa della consorte.

Non si ravvisano, pertanto, i presupposti cautelari per disporre e, nel caso di specie, confermare la sospensione del processo esecutivo.



5.- Deve essere, pertanto, riformata l'ordinanza reclamata revocando la disposta sospensione del processo esecutivo e compensando le spese processuali della fase sommaria monocratica, in ragione del carattere controverso delle questioni affrontate.

Le spese processuali del presente giudizio di reclamo devono essere poste a carico del debitore soccombente e si liquidano in dispositivo tenendo conto della natura cautelare del presente procedimento, del valore dato dall'importo del credito per cui si procede (€ 36.090,00) e dell'assenza di una fase istruttoria.

P.Q.M.

1) accoglie il reclamo e, in riforma dell'ordinanza reclamata, revoca la disposta sospensione del processo esecutivo n. 261/2020 R.G.Es. e compensa tra le parti le spese processuali della fase sommaria monocratica dell'opposizione;

2) condanna il debitore reclamato, al pagamento in favore della creditrice reclamante, delle spese processuali del presente giudizio di reclamo, spese che liquida in € 174,00 per esborsi e € 1.823,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso a Palermo nella camera di consiglio dell'11 giugno 2021.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Fabrizio Minutoli

Gianfranco Pignataro

